



Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione

A.C. 1230, A.C. 1510, A.C. 1944, A.C. 2585, A.C. 2667, A.C. 2783, A.C. 3022, A.C. 3423

Dossier n° 463 - Schede di lettura
24 giugno 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1230	1510	1944	2585	2667	2783	3022	3423	
Titolo:	Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione	Introduzione dell'insegnamento dell'educazione sentimentale nelle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione	Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche del sistema nazionale di istruzione	Introduzione dell'educazione alle differenze di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione	Istituzione di percorsi didattici e programmi di educazione alla parità del genere, all'affettività e alla sessualità e consapevolezza nelle scuole primarie e nei primi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, nonché integrazione dei corsi di studio universitari	Istituzione dell'insegnamento e dell'educazione di socio-affettiva nelle scuole secondarie e nei corsi di studio universitari	Introduzione dell'educazione di genere e di attività e corsi didattici delle scuole del sistema nazionale di istruzione e nelle università	Introduzione dell'insegnamento e dell'educazione emotivo-scolastici nei programmi e nei corsi delle scuole del sistema nazionale di istruzione e nelle università	
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare	Parlamentare	Parlamentare	Parlamentare	Parlamentare	Parlamentare	Parlamentare	
Primo firmatario:	Tentori	Costantino	Bruno Bossio	Valeria Valente	Chimienti	Vezzali	Malisani	Castiello	
Iter al Senato:	No	No	No	No	No	No	No	No	
Numero di articoli:	5	7	4	6	8	9	6	3	
Date:									
presentazione:	19 giugno 2013	7 agosto 2013	10 gennaio 2014	30 luglio 2014	15 ottobre 2014	18 dicembre 2014	9 aprile 2015	11 novembre 2015	
assegnazione:	27 gennaio 2014	13 dicembre 2013	27 marzo 2014	20 ottobre 2014	10 marzo 2016	3 marzo 2015	17 giugno 2015	22 dicembre 2015	
Commissioni competenti:	VII Cultura	VII Cultura	VII Cultura	VII Cultura	VII Cultura	VII Cultura	VII Cultura	VII Cultura	
Sede:	referente	referente	referente	referente	referente	referente	referente	referente	
Pareri previsti:	I (Affari Costituzionali), V (Bilancio), XI (Lavoro), XII (Affari Sociali), XIV (Politiche Sociali) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali	I (Affari Costituzionali), V (Bilancio), XI (Lavoro), XII (Affari Sociali) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali	I (Affari Costituzionali), V (Bilancio), XI (Lavoro), XII (Affari Sociali) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali	I (Affari Costituzionali), V (Bilancio), XI (Lavoro), XII (Affari Sociali) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali	I (Affari Costituzionali), V (Bilancio), XI (Lavoro), XII (Affari Sociali) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali	I (Affari Costituzionali), V (Bilancio), XI (Lavoro), XII (Affari Sociali) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali	I (Affari Costituzionali), V (Bilancio), XI (Lavoro), XII (Affari Sociali) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali	I (Affari Costituzionali), V (Bilancio), XI (Lavoro), XII (Affari Sociali) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali	I (Affari Costituzionali), V (Bilancio), XI (Lavoro), XII (Affari Sociali) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

Le proposte di legge prevedono iniziative in ambito scolastico volte a prevenire le discriminazioni contro ogni diversità, con particolare riferimento alle discriminazioni di genere. [L'obiettivo generale](#)

Si tratta di una materia su cui è, da ultimo, intervenuto l'**art. 1, co. 16**, della **L. 107/2015**, che ha disposto che il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'**educazione alla**

parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche di cui all'[art. 5, co. 2, del D.L. 93/2013 \(L. 119/2013\)](#). Per elaborare **linee di indirizzo generale** in materia, è stato costituito un **tavolo tecnico presso il MIUR**.

Più ampiamente, si veda *infra*.

In sintesi, gli **A.C. 1230, 1944, 2585 e 3022** sono finalizzati a introdurre nelle scuole percorsi educativi inerenti l'**educazione di genere** – o l'**educazione alle differenze di genere** –, gli **A.C. 1510 e 3423** intendono introdurre l'insegnamento, rispettivamente, dell'**educazione sentimentale** e dell'**educazione emotivo-sentimentale** (riguardanti, anch'esse, la parità e la complementarietà tra uomini e donne), l'**A.C. 2667** mira a inserire tra gli obiettivi specifici di apprendimento l'**educazione alla parità di genere, all'affettività e alla sessualità consapevole**, e l'**A.C. 2783** è volto a prevedere l'insegnamento dell'**educazione socio-affettiva** (riguardante sia l'educazione di genere, sia l'educazione sessuale).

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che una definizione di "genere" si ritrova nell'art. 3 della c.d. Convenzione di Istanbul – sulla quale v. *infra* – che intende per tale "ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per uomini e donne".

Il nostro ordinamento, nelle disposizioni volte a rendere effettive le pari opportunità, usa indifferentemente i termini 'sesso' e 'genere'. Ad esempio, il codice per le pari opportunità ([d.lgs. 198/2006](#)) e la legge per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere negli enti locali ([L. 215/2012](#)) usano entrambi i termini, mentre la legge sulla parità di accesso agli organi delle società quotate o pubbliche ([L. 120/2011](#)) usa il termine 'genere'. L'art. 9 del decreto-legge sull'abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti ([D.L. 149/2013–L. 43/2014](#)) fa, invece, riferimento al 'sesso'.

E' utile ricordare che gli ordinamenti giuridici hanno mutuato il termine 'genere' dagli studi antropologici e sociologici, che lo usano per indicare la dimensione sociale dell'essere uomo o donna. Mentre il sesso dipende da una caratteristica biologica, la nozione di genere è stata introdotta per indicare le differenze psicologiche, sociali e culturali, assunte come variabili nel tempo e mutevoli da cultura a cultura. Il genere è dunque inteso come costruzione sociale della differenza sessuale.

Alcune differenze fra le proposte attengono agli ordini e gradi di scuole considerate e alla previsione dell'insegnamento come parte integrante delle attività didattiche già previste, ovvero come materia di insegnamento aggiuntiva.

In molte delle proposte di legge, la **relazione illustrativa** ricorda, fra l'altro, la [Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica](#) (c.d. **Convenzione di Istanbul**), ratificata dall'Italia con [L. 77/2013](#), che per essere attuata necessita anche di azioni di carattere culturale, quali quelle da svolgere nelle scuole.

La Convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011, è entrata in vigore il 1° agosto 2014 e rappresenta il **primo strumento internazionale giuridicamente vincolante** volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. Particolarmente rilevante è il riconoscimento espresso della **violenza contro le donne** quale **violazione dei diritti umani**, oltre che come forma di discriminazione (art. 3). La Convenzione stabilisce, inoltre, un chiaro legame tra l'obiettivo della parità tra i sessi e quello dell'eliminazione della violenza nei confronti delle donne.

Per quanto qui più specificamente interessa, l'**art. 14** prevede l'inclusione nei programmi scolastici delle **scuole di ogni ordine e grado** di **materiali didattici** su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

A livello nazionale, si ricorda che già l'**art. 5, co. 2, lett. c)**, del [D.L. 93/2013 \(L. 119/2013\)](#) ha inserito fra le finalità del **Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere** – previsto dal co. 1 e adottato anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'[art. 19, co. 3, del D.L. 223/2006 \(L. 248/2006\)](#) – la promozione di un'**adeguata formazione del personale della scuola** alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere, nonché la promozione, nell'ambito delle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado), delle Indicazioni nazionali per i licei e delle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, della **sensibilizzazione**, dell'**informazione** e della **formazione degli studenti** al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'**adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo**.

Per il **finanziamento del Piano d'azione straordinario**, lo stesso [D.L. 93/2013](#) ha autorizzato la spesa di € 10 mln per il 2013, incrementando a tal fine il citato Fondo. In seguito, l'[art. 1, co. 217, della L. 147/2013 \(L. stabilità 2014\)](#) ha destinato al medesimo Piano **€ 10 mln** per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, sempre incrementando lo stesso Fondo.

Al contempo, l'**art. 16, co. 1**, del [D.L. 104/2013 \(L. 128/2013\)](#), nell'autorizzare per il 2014 la spesa di € 10 mln destinata alla **formazione dei docenti** (poi ridotta, a seguito dell'art. 50 del

Il quadro
normativo
vigente

D.L. 66/2014 – L. 89/2014, a € 3.745.474), ha inserito fra gli obiettivi della stessa, alla **lett. d)**, in attuazione di quanto previsto dal citato [art. 5 del D.L. 93/2013](#), l'**aumento delle competenze** relative all'**educazione all'affettività**, al **rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere** e al superamento degli stereotipi di genere. A questo specifico obiettivo, l'art. 4 del [DM 762/2014](#) – con cui è stata operata la ripartizione delle risorse complessivamente disponibili – ha destinato **€ 100.000**, disponendo il loro utilizzo per la realizzazione di una **piattaforma web di didattica multimediale**, integrata nel portale del MIUR, destinata ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, rivolta a garantire un'azione di autoformazione attraverso il caricamento delle buone pratiche applicate all'interno delle scuole.

Il Piano d'azione straordinario previsto dal [D.L. 93/2013](#), adottato con [DPCM 7 luglio 2015](#), ha evidenziato la necessità che il Governo elabori un **documento di indirizzo** che solleciti tutte le istituzioni scolastiche ad un approfondimento dei temi legati all'identità di genere e alla prevenzione della discriminazione di genere, fornendo, al contempo, un quadro di riferimento nell'elaborazione del proprio curriculum all'interno del piano dell'offerta formativa (par. 5.2). L'**all. B** ha poi fornito specifiche **linee di indirizzo per la formazione (in ingresso e in servizio) dei docenti** e ha annunciato l'avvio di una riflessione sull'**uso del linguaggio nei libri di testo** e sui possibili stereotipi discriminatori che ne possono derivare, riconsiderando l'esperienza maturata nell'ambito del progetto PO.LI.TE. (pari opportunità nei libri di testo), coordinato dal Dipartimento per le pari opportunità nel contesto del IV Programma d'azione comunitaria fra le donne e gli uomini 1996-2000. In particolare, ha previsto l'avvio di un **tavolo tecnico** con editori aderenti all'AIE per la **revisione e l'aggiornamento del Codice di autoregolamentazione relativo al genere** (approvato dal Consiglio del settore editoriale educativo dell'AIE l'11 maggio 1999).

Ancora in seguito, è intervenuto l'**art. 1, co. 16**, della [L. 107/2015](#), di cui si è detto *ante*.

Con [nota prot. 1972](#) del 15 settembre 2015, il MIUR ha precisato che la previsione recata dall'**art. 1, co. 16, della L. 107/2015** risponde all'esigenza di dare puntuale attuazione ai principi di pari dignità e non discriminazione di cui agli artt. 3, 4, 29, 37 e 51 della Costituzione, nonché a quanto previsto dal diritto europeo che proibisce la discriminazione per ragioni connesse a genere, religione, convinzioni personali, handicap, età, orientamento sessuale o politico. Ha, inoltre, evidenziato che, nell'ambito delle competenze che gli alunni devono acquisire, fondamentale aspetto riveste l'educazione alla lotta ad ogni tipo di discriminazione, e la promozione ad ogni livello del rispetto della persona e delle differenze, senza alcuna discriminazione.

Ha evidenziato, dunque, che, in tale ambito, **alle scuole spetta il compito - nelle forme e modalità che riterranno più opportune ed efficaci e che individueranno nell'ambito dell'autonomia didattica e gestionale** loro attribuita - **di predisporre azioni, nel rispetto di linee di indirizzo generale** che saranno **appositamente divulgate dal MIUR** e che saranno elaborate con il contributo di rappresentanti di associazioni ed esperti riuniti in un apposito tavolo di lavoro.

Al riguardo, [rispondendo](#), il 15 gennaio 2016, all'interpellanza urgente [2-01203](#), il rappresentante del Governo ha fatto presente che il tavolo tecnico per l'elaborazione delle linee guida è stato costituito il 30 ottobre 2015 e si è insediato il 10 dicembre 2015.

A **livello amministrativo**, il MIUR ha dato avvio ad una serie di iniziative volte alla prevenzione e al contrasto di forme di intolleranza, bullismo, cyberbullismo, omofobia, discriminazioni in genere.

In particolare, con [Nota prot.n. 2519 del 15 aprile 2015](#) ha trasmesso agli Uffici scolastici regionali e agli Ambiti territoriali le **linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo**, che si prefiggono lo scopo di dare continuità alle azioni già avviate dalle scuole, arricchendole di nuove riflessioni. In particolare, il documento, sottolineato che gli atti di bullismo e di *cyberbullismo* si configurano sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso per etnia, religione, caratteristiche psico-fisiche, genere, identità di genere, orientamento sessuale, particolari realtà familiari, ha evidenziato che è nella disinformazione e nel pregiudizio che si annidano fenomeni di devianza giovanile che possono degenerare in violenza generica o in più strutturate azioni di bullismo. Ha rilevato, dunque, che scuola e famiglia possono essere determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educi all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità. In particolare, alle scuole è stato chiesto di favorire la costituzione di reti territoriali, allo scopo di realizzare progetti comuni e di valutare processi e risultati prodotti.

Con specifico riferimento al personale della scuola, il documento ha sottolineato l'importanza della disponibilità di strumenti di tipo psico-pedagogico, giuridico, sociale, per riconoscere i segnali precursori dei comportamenti a rischio e prevenire e contrastare le nuove forme di prevaricazione e di violenza giovanile, ma anche della conoscenza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, evidenziando, dunque, la necessità di attivare modelli innovativi di formazione integrata per dirigenti, docenti e personale ATA.

Precedentemente, il 30 gennaio 2013 il **MIUR** e il **Dipartimento per le pari opportunità** della Presidenza del Consiglio (presso la quale, con [DPCM 11 dicembre 2003](#), è stato costituito l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni – **UNAR**) avevano siglato un [Protocollo di intesa](#) – valido per un triennio - con il quale si sono impegnati a dare vita ad un piano pluriennale di attività comuni volte a promuovere nei giovani la cultura del rispetto e dell'inclusione, contro ogni forma di violenza e di discriminazione. In particolare, il Protocollo ha previsto l'istituzione della "**Settimana nazionale contro la violenza e la discriminazione**", da tenersi nel mese di ottobre di ogni anno, promuovendo nell'ambito della stessa, presso le scuole di ogni ordine e grado, iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte agli studenti, ai genitori e ai docenti. In base al Protocollo, i percorsi dovevano affrontare, fra l'altro, i temi relativi a: prevenzione e contrasto della violenza di genere, della violenza nei confronti dei minori, del bullismo, incluso quello a sfondo omofobico e transfobico, delle discriminazioni sulla base di genere, religione, razza o origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere.

La prima Settimana nazionale contro la violenza e la discriminazione è stata promossa dal 10 al 16 ottobre 2013 con [nota MIUR n. 26 del 4 ottobre 2013](#).

Ulteriori iniziative sono state organizzate nelle scuole in occasione della **Giornata internazionale contro l'omofobia**, indetta per il 17 maggio di ogni anno con [risoluzione del Parlamento europeo del 26 aprile 2007](#) (si veda, da ultimo, la [nota prot. 4213 del 16 maggio 2016](#)).

Prima di passare alla disamina delle diverse proposte di legge, si evidenzia, in linea generale, che, in molti casi:

- occorre aggiornare il riferimento all'anno scolastico;
- per l'intesa con le autonomie territoriali, si dovrebbe fare riferimento alla sede della Conferenza Stato-regioni;
- occorre aggiornare la decorrenza della copertura finanziaria.

Inoltre, sempre in linea generale, si evidenzia che, in alcuni casi, le proposte di legge stabiliscono un adeguamento della formazione universitaria dei docenti - ovvero, della formazione in servizio - anche con riferimento ad ordini di scuole (dell'infanzia e/o primaria), per i quali, tuttavia, le stesse non prevedono l'introduzione dei nuovi insegnamenti.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di un chiarimento.

Insegnamenti di cui si prevede l'introduzione

L'A.C. 1230 (artt. 1 e 2) e l'A.C. 1944 (artt. 1 e 2) prevedono l'insegnamento dell'**educazione di genere**, che **non costituisce materia curricolare a sé stante**, ma deve essere parte integrante delle attività didattiche già previste.

Gli
insegnamenti

Le relative misure educative devono essere inserite nei piani dell'offerta formativa delle **scuole di ogni ordine e grado** (compresa, dunque, la scuola dell'infanzia) per l'A.C. 1230, nelle scuole del **primo** e del **secondo ciclo** di istruzione per l'A.C. 1944.

Preliminarmente è utile ricordare che, con il riconoscimento dell'autonomia alle istituzioni scolastiche, ai programmi nazionali è subentrato il **Piano dell'Offerta Formativa (POF)** di ogni istituzione scolastica.

Il perno del POF (divenuto triennale a seguito della [L. 107/2015](#)) è il **curricolo**, per la cui definizione l'**art. 8** del [DPR 275/1999](#) ha previsto una **quota nazionale obbligatoria** ed una **quota riservata alle istituzioni scolastiche**.

Per il secondo ciclo di istruzione, è intervenuto il [DM 28 dicembre 2005](#) (le cui linee sono state poi confermate dal [DM 13 giugno 2006, n. 47](#)), che ha determinato la **quota nazionale obbligatoria**, riservata alla realizzazione del nucleo fondamentale dei piani di studio, omogeneo su base nazionale, nell'**80%** del monte ore annuale. La **quota riservata alle singole istituzioni scolastiche**, e da esse determinata nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni, è costituita dal restante **20%**.

In seguito, con [nota prot. n. 721 del 22 giugno 2006](#) il Ministero ha specificato che tale quota del 20% deve intendersi applicabile ad **ogni ordine e grado di istruzione**. Successivamente, la quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni è stata elevata, limitatamente al **secondo biennio dei licei**, al **30%** (art. 10, co. 1, lett. c), del [DPR 89/2010](#)).

I consigli di istituto nominano fra i docenti un **referente dell'educazione di genere** che, in collaborazione con soggetti e organismi preposti alle politiche per le pari opportunità – nonché, nel solo A.C. [1944](#), assicurando il **coinvolgimento delle famiglie** degli studenti –, promuove iniziative mirate e – nel solo A.C. [1230](#) – coordina la programmazione inerente l'educazione di genere.

I contenuti e le modalità di insegnamento devono essere adeguati all'età degli studenti e al loro diverso grado di maturità psico-fisica e devono tener conto delle diverse posizioni sull'argomento.

L'A.C. 3022 (art. 1) e l'A.C. 2585 (artt. 1 e 2) dispongono che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, d'intesa con le regioni e con le province autonome, adotta i provvedimenti necessari per integrare i **curricoli scolastici delle scuole di ogni ordine e grado** rispettivamente, con l'**insegnamento a carattere interdisciplinare dell'educazione di genere** e con l'**educazione** – sostanzialmente, sempre **a carattere interdisciplinare** – **alle differenze di genere**.

Inoltre, l'A.C. 3022 prevede che, in attuazione di ciò, le scuole introducono nei **piani dell'offerta formativa misure educative** finalizzate al superamento di stereotipi e pregiudizi fondati sulla differenziazione delle persone in base al sesso. Più o meno lo stesso concetto è presente – con riferimento all'educazione alle differenze di genere – nell'A.C. 2585.

L'A.C. 1510 (artt. 1 e 2) prevede l'introduzione nelle **scuole del primo e del secondo ciclo** dell'insegnamento dell'**educazione sentimentale**, garantendo, in coerenza con gli obiettivi formativi di ciascun ciclo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, che **in ogni materia siano acquisite conoscenze** e competenze al riguardo.

Specifiche previsioni riguardano le scuole di **istruzione secondaria di primo e di secondo grado**, per le quali si prevede che, "a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015", **l'orario settimanale è aumentato di un'ora**, dedicata all'educazione sentimentale, con conseguente modifica dell'orario annuale obbligatorio delle lezioni.

Con riferimento agli orari settimanali, in attuazione dell'[art. 64 del D.L. 112/2008 \(L. 133/2008\)](#) – che ha previsto la **ridefinizione**, con **regolamenti di delegificazione, dei curricoli nei diversi ordini di scuole**, anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari – è stato emanato, per il **primo ciclo di istruzione**, il [DPR 89/2009](#) che, per la **scuola secondaria di primo grado**, ha stabilito il quadro orario settimanale delle discipline in **30 ore**, elevate a 39 (o 40) nel caso del tempo prolungato.

Per il secondo ciclo, i [DPR 87/2010](#) e [88/2010](#), relativi, rispettivamente, a **istituti professionali e istituti tecnici**, hanno stabilito l'orario settimanale in **32 ore**.

Per completezza si ricorda che, successivamente, l'[art. 5, co. 1, del D.L. 104/2013 \(L. 128/2013\)](#) ha previsto che, a decorrere dall'a.s. 2014-2015, i quadri orari (settimanali) degli istituti tecnici e professionali sono integrati, nel primo o nel secondo anno del primo biennio, laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia, di un'ora di insegnamento di "geografia generale ed economica".

Il [DPR 89/2010](#), relativo ai licei, ha stabilito l'orario settimanale, con alcune eccezioni, in **27 ore nel primo biennio e 30 ore nel secondo biennio e nel quinto anno**.

Inoltre, dispone che, al fine di garantire l'insegnamento dell'educazione sentimentale, gli **organici del personale docente** "delle scuole dell'istruzione secondaria del primo e del secondo ciclo dell'istruzione" sono **aumentati**, "nel rispetto della legislazione vigente in materia".

In relazione alla contraddittoria locuzione presente nel testo, occorre chiarire se si intenda fare riferimento solo alle scuole di istruzione secondaria (di primo e di secondo grado), ovvero anche alle scuole primarie.

Con riferimento alla legislazione vigente in materia di determinazione degli organici del personale docente, si ricorda che l'[art. 1, co. 5, della L. 107/2015](#) ha previsto l'istituzione dell'**organico dell'autonomia** - costituito, in base al co. 63, da posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento -, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche.

Il co. 14 ha previsto che il Piano triennale dell'offerta formativa redatto da ogni scuola indica il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, nonché il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. A sua volta, il co. 15 ha disposto che all'attuazione si provvede nel **limite massimo della dotazione organica complessiva del personale docente di cui al co. 201** (espressa in termini di risorse finanziarie disponibili).

Infine, il co. 64 ha disposto che, a decorrere dall'a.s. 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti interministeriali, sentita la Conferenza unificata, e comunque nel limite massimo di cui al co. 201, è determinato l'organico dell'autonomia su base regionale.

Con [Nota 29 aprile 2016, AOODGPER 11729](#), il MIUR ha trasmesso ai direttori degli Uffici scolastici regionali lo schema di decreto interministeriale recante disposizioni, per il triennio 2016/2019, in ordine alle dotazioni di organico del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche.

L'A.C. 2667 (artt. 1, 2 e 4) prevede che le **scuole di ogni ordine e grado**, nell'ambito della propria autonomia, organizzano e promuovono, in **orario curricolare**, appositi programmi di educazione alla sessualità consapevole – finalizzati a garantire agli studenti, fra l'altro, un'adeguata conoscenza dei metodi contraccettivi e della prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili – e incentivano la diffusione, in **orario extracurricolare**, di corsi e incontri sul tema delle discriminazioni fondate sul genere e sull'orientamento sessuale.

Prevede, altresì, l'inserimento dell'**educazione alla parità di genere, all'affettività e alla sessualità consapevole** tra gli **obiettivi specifici di apprendimento** recati dalle Indicazioni nazionali per il **primo ciclo (DM 254/2012)**, dalle linee guida per il **primo biennio** degli **istituti tecnici (Direttiva 57/2010)** e degli **istituti professionali (Direttiva 65/2010)**, nonché dalle Indicazioni nazionali per i **licei (DM 211/2010)**, anche in tal caso – *sembirebbe* – limitatamente al primo biennio.

Con specifico riferimento alle **scuole secondarie di primo grado e ai primi due anni delle scuole secondarie di secondo grado**, prevede, poi, che, "a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016", il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, e d'intesa con le regioni e le province autonome, promuove **percorsi didattici a carattere interdisciplinare** e altre iniziative finalizzati a sensibilizzare gli studenti sulle problematiche della violenza di genere, dell'omofobia e della transfobia, del bullismo e del cyberbullismo, attraverso l'inserimento nei piani dell'offerta formativa di appositi programmi di **educazione alla parità di genere, all'affettività e alla sessualità consapevole**.

L'A.C. 2783 (art. 1) prevede l'insegnamento presso le **scuole secondarie di primo e di secondo grado** dell'**educazione socio-affettiva**.

In particolare, da un lato l'[art. 2](#) stabilisce che lo studio dei temi ad essa afferenti costituisce **parte integrante** degli orientamenti educativi, dei programmi didattici e delle

materie di insegnamento – riguardando gli **aspetti scientifici, storici e culturali della sessualità** –, e l'**art. 3** stabilisce che, all'inizio dell'anno scolastico, il **collegio dei docenti**, d'intesa con il consiglio di istituto, predispone e approva un **progetto** per l'inserimento dell'educazione socio-affettiva nella **programmazione didattica complessiva**.

Dall'altro, gli **artt. 4, co. 2, e 5** dispongono che, "a partire dall'a.s. 2015/2016", all'insegnamento dell'educazione socio-affettiva sono **preposti i (soli) docenti di scienze** e che ad esso sono dedicate **almeno due ore al mese**.

Al riguardo, dunque, sembrerebbe necessario un chiarimento.

L'**A.C. 3423 (artt. 1 e 2)** intende introdurre nei "**programmi**" scolastici del **sistema educativo di istruzione e formazione** l'insegnamento dell'**educazione emotivo-sentimentale**, demandando la definizione della disciplina al Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, che vi provvede ai sensi dell'art. 8 del già citato [DPR 275/1999](#) (concernente la definizione dei **curricoli**).

E' opportuno, dunque, adeguare la terminologia.

In materia si ricorda, inoltre, che, in base all'art. 2, co. 1, lett. d), della [L. 53/2003](#), il **sistema educativo di istruzione e di formazione** si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dell'istruzione secondaria superiore e il **sistema dell'istruzione e formazione professionale** (attribuito dall'art. 117, terzo comma, Cost., alla **competenza legislativa esclusiva delle regioni**, spettando allo Stato solo la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni: v. [d.lgs. 226/2005](#)).

Occorre, dunque, valutare l'espressione utilizzata.

Modalità attuative

L'**A.C. 1230 (art. 4)** e l'**A.C. 1944 (art. 4, co. 1)** demandano a una **direttiva** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, da emanare entro **un anno** dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle norme per l'attuazione delle disposizioni concernenti l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione di genere e l'aggiornamento/formazione dei docenti. Solo l'**A.C. 1944** prevede che la direttiva è emanata dal Ministro **sentite le regioni e le province autonome**.

Modalità
attuative

Inoltre, il medesimo **A.C. 1944** dispone (**art. 4, co. 4**) che, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, il **Presidente del Consiglio dei ministri** presenta alle Camere – entro il mese di **marzo** – una **relazione annuale** sullo stato di attuazione della legge.

L'**A.C. 1510 (art. 4)** e l'**A.C. 3022 (art. 2)** prevedono l'emanazione di **linee guida** per l'insegnamento, rispettivamente, dell'educazione sentimentale e dell'educazione di genere.

Per l'**A.C. 1510** si provvede con **decreto** del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e d'intesa con le regioni e le province autonome, da emanare entro **120 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge.

Per l'**A.C. 3022** le linee guida sono definite dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, d'intesa con le regioni e le province autonome. Non è prevista una particolare tipologia dell'atto, né il termine di emanazione.

Il decreto previsto dall'A.C. 1510 dovrebbe essere riferito al Ministro (e non al Ministero).

Anche l'**A.C. 2667 (art. 3)** prevede l'emanazione di **linee guida**, volte, in questo caso, alla definizione delle modalità di svolgimento presso le istituzioni scolastiche dei percorsi didattici a carattere interdisciplinare e dei programmi di educazione alla parità di genere, all'affettività e alla sessualità consapevole.

Le linee guida sono elaborate dalla **Commissione tecnica per la lotta alle discriminazioni e per il superamento degli stereotipi di genere in ambito scolastico** e trasmesse al **Ministro** dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che le recepisce con apposito **decreto**, da emanare entro **90 giorni** dalla loro ricezione, in osservanza degli obiettivi generali dei processi formativi propri di ogni ciclo di istruzione e nel rispetto dell'autonomia scolastica. Non è indicato un termine per la elaborazione delle linee guida.

La Commissione tecnica – di cui si prevede contestualmente l'istituzione con **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Capo del Dipartimento per le pari opportunità, da emanare entro **90 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge – è composta da 7 funzionari di livello dirigenziale, di cui 2 del MIUR, 2 del Dipartimento per le pari opportunità e 3 dell'UNAR, e da 3 esperti in educazione sessuale.

Dispone, inoltre (**artt. 6 e 7**), che, al termine di ciascun anno scolastico, **ogni scuola** redige un **rapporto sull'andamento dei percorsi** e lo trasmette all'ISTAT, che, nell'ambito

delle proprie risorse e competenze, elabora, entro il 31 dicembre di ogni anno, un **documento**, da trasmettere annualmente alle Camere, alla commissione tecnica e alla **consulta delle associazioni per la lotta alle discriminazioni e per il superamento degli stereotipi di genere**, di cui si prevede contestualmente l'istituzione.

In particolare, la **consulta** è istituita, con compiti di vigilanza e indirizzo sui protocolli e sulle linee guida elaborati dalla commissione tecnica, con **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare nel medesimo termine di **90 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge. I **componenti** della consulta – di cui non si precisa il numero – sono scelti tra i membri delle associazioni iscritte nel [registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni \(art. 6, d.lgs. 215/2003\)](#).

E' opportuno riferire il rispetto dell'autonomia scolastica, nonché degli obiettivi generali e dei processi formativi propri di ciascun ciclo di istruzione, alla elaborazione delle linee guida (art. 3, co. 2).

Inoltre, all'art. 6, co. 1, occorre riferirsi al solo art. 2, in quanto all'art. 3 non sono definiti i percorsi.

Nell'**A.C. 2783** ci sono due disposizioni che riguardano le **linee guida** relative all'insegnamento dell'educazione socio-affettiva, *che recano previsioni fra loro non coordinate quanto a soggetti da coinvolgere e tipologia di atto*.

Infatti, l'**art. 4, co. 1**, prevede che le linee guida sono stabilite dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro della salute e con il Dipartimento per le pari opportunità, sentiti esperti della sessualità umana, psicoterapeuti infantili e dell'età evolutiva e psicologi. Non è prevista una particolare tipologia dell'atto, né il termine di emanazione.

L'**art. 8** stabilisce che i programmi e le linee guida dell'insegnamento dell'educazione socio-affettiva sono definiti – anche in tal caso, senza prevedere un termine – con **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

L'**A.C. 3423 (art. 3)** prevede l'elaborazione di **linee guida** da parte di un comitato tecnico-scientifico, volte alla **realizzazione di sussidi didattici e campagne informative** sui contenuti dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale, destinati ai giovani. Per l'elaborazione delle linee guida non è previsto un termine.

Il **comitato tecnico-scientifico** è **istituito** – **entro 6 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge – dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Con riferimento alla **composizione del comitato**, si prevede solo che ad esso **partecipano**, con ruolo consultivo, **anche** rappresentanti delle associazioni dei docenti e dell'Ordine nazionale degli psicologi.

Non è esplicitato a chi spetti l'adozione delle linee guida adottate dal comitato tecnico-scientifico.

L'**A.C. 2585 (art. 2)** prevede l'emanazione di **linee guida** volte a far sì che le **scuole**, all'interno del **piano dell'offerta formativa**, evidenzino il ruolo fondamentale dell'educazione alle differenze di genere per il superamento degli stereotipi basati sul genere, per la promozione del rispetto reciproco e per la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali.

Le linee guida sono emanate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato per le pari opportunità, d'intesa con le regioni e con le province autonome. Non è prevista una particolare tipologia dell'atto, né il termine di emanazione.

Formazione in servizio dei docenti

L'**A.C. 1230 (art. 3, co. 1)** dispone che i **criteri** per lo svolgimento delle **attività di aggiornamento** dei docenti connesse all'introduzione dell'insegnamento dell'educazione di genere sono definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Al riguardo, richiama il rispetto delle disposizioni di cui al [DPR 419/1974](#). Si tratta, presumibilmente, degli artt. 7 e 8, concernenti l'aggiornamento culturale e professionale del personale ispettivo, direttivo e docente.

Le ultime disposizioni in materia di formazione in servizio del personale docente sono recate dall'**art. 1, co. 124**, della [L. 107/2015](#), che ha previsto che, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la **formazione in servizio dei docenti** di ruolo è **obbligatoria, permanente e strutturale** e che le **attività di formazione** sono **definite dalle singole istituzioni scolastiche** in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal [DPR 80/2013](#), sulla base delle priorità nazionali indicate nel **Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni** con

Formazione in servizio dei docenti

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. Per l'attuazione del Piano, il co. 125 ha autorizzato la spesa di **€ 40 mln annui** a decorrere dal 2016.

Occorre, dunque, aggiornare i relativi riferimenti.

L'**A.C. 1944**, nell'ambito dell'**art. 3**, la cui rubrica è denominata *Aggiornamento dei docenti*, dispone (**co. 1**) che i **criteri** per la **formazione** (nonché per il **reclutamento** e la **certificazione**) del personale docente sono stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Inoltre, dispone (**art. 4, co. 2**) che, per l'"**anno scolastico e accademico**" in corso alla data di entrata in vigore della legge, con **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con gli organi preposti alle politiche per le pari opportunità, sono istituiti appositi **corsi di formazione per i docenti** delle scuole di ogni ordine e grado (inclusi, dunque, i docenti della scuola dell'infanzia).

L'**A.C. 1510 (art. 5)** e L'**A.C. 3022 (art. 3)** prevedono che il MIUR e le scuole di ogni ordine e grado (incluse, dunque, le scuole dell'infanzia) attivano **corsi di formazione obbligatoria** o integrano i programmi di quelli esistenti per garantire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per l'insegnamento, rispettivamente, dell'educazione sentimentale e dell'educazione di genere.

Entrambe le proposte, riferendosi al "**personale scolastico**", farebbero intendere che i corsi sono destinati sia al personale docente, sia al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Anche L'**A.C. 2783 (art. 7)** prevede **corsi di formazione obbligatoria**, destinati ai **docenti della scuola primaria e secondaria**. Nello specifico, prevede che il MIUR demanda alle **istituzioni scolastiche** l'organizzazione di tali corsi.

L'**A.C. 2585 (art. 4)** dispone che, nell'ambito della propria autonomia, e sulla base delle **indicazioni** fornite con **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – per la cui emanazione non è previsto un termine –, le **scuole** organizzano e attivano **corsi di formazione** per il proprio **personale docente** finalizzati all'integrazione dell'educazione alle differenze di genere nei processi di insegnamento.

L'**A.C. 2667 (art. 5)** dispone che i **percorsi didattici a carattere interdisciplinare** relativi all'educazione alla parità di genere, all'affettività e alla sessualità consapevole sono organizzati e gestiti da docenti che, a seguito di quanto disposto dall'[art. 16 del D.L. 104/2013](#), hanno svolto **attività di formazione e di aggiornamento professionali** finalizzate all'aumento delle competenze in materia, eventualmente coadiuvati da rappresentanti delle associazioni iscritte al già citato registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni.

<i>Formazione precedente l'ingresso in servizio dei docenti e altre prescrizioni per le università</i>

L'**A.C. 1230 (art. 3, co. 2)** e L'**A.C. 1944 (art. 3, co. 2)** prevedono che le università, nell'organizzare i corsi finalizzati alla **formazione** degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, nonché "le scuole di specializzazione" per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria, tengono conto dell'introduzione dell'insegnamento dell'educazione di genere.

Formazione
universitaria

Al riguardo si ricorda che, in base al DM 249/2010, il percorso per **insegnare nella scuola secondaria di I e II grado** si articola in un **corso di laurea magistrale** (biennale) – o, per l'insegnamento di discipline artistiche, musicali e coreutiche, in un corso di diploma accademico di II livello - e in un **tirocinio formativo attivo**, al quale accedono coloro che hanno conseguito la laurea magistrale. Il TFA è un "corso di preparazione all'insegnamento" che sostituisce il percorso effettuato, fino all'a.a. 2007-2008, nelle scuole di specializzazione (SSIS).

Occorre, dunque, aggiornare il riferimento alle scuole di specializzazione.

L'**A.C. 1510 (art. 3)** e L'**A.C. 3022 (art. 4)** dispongono che le **università** inseriscono nella propria offerta formativa **corsi di studi di genere**, ovvero potenziano i corsi esistenti, anche al fine di formare le competenze per l'insegnamento, rispettivamente, dell'educazione sentimentale e dell'educazione di genere.

Anche L'**A.C. 2585 (art. 3)** prevede che le **università** inseriscono nella propria offerta formativa **corsi di studi di genere**, ovvero potenziano i corsi esistenti. Prevede, altresì, che le stesse università, relativamente ai corsi finalizzati alla formazione degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e "le scuole di specializzazione" per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria, organizzano i corsi stessi "in un'**ottica**

di genere".

Sembrirebbe opportuno esplicitare meglio il concetto. Occorre, inoltre, aggiornare il riferimento alle scuole di specializzazione (v. ante).

Anche l'**A.C. 2783 (art. 6)** prevede l'ampliamento da parte delle **università** della propria offerta formativa, attuato, in questo caso, con l'introduzione di **corsi di studi** in materia di educazione socio-affettiva.

L'**A.C. 2667 (art. 8)** prevede che gli atenei **modificano i propri regolamenti didattici** inserendo al loro interno **corsi di studio** di educazione alla parità di genere, all'affettività e alla sessualità consapevole.

Con riferimento a tutte le proposte in esame, si ricorda che i due DM 16 marzo 2007 - relativi, rispettivamente, alla determinazione delle classi di laurea e alla determinazione delle classi di laurea magistrale - oltre a individuare per ciascuna classe gli obiettivi formativi qualificanti e le **attività formative indispensabili**, distinte in attività di base e attività caratterizzanti - hanno stabilito, all'art. 4, che le competenti **strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea o del corso di laurea magistrale, l'elenco degli insegnamenti** e delle altre attività formative, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.

In virtù del sistema normativo descritto, quindi, i nuovi ambiti disciplinari dovrebbero essere inseriti dal MIUR nelle attività formative indispensabili previste dagli allegati dei due DM 16 marzo 2007.

Libri di testo

L'**A.C. 1510 (art. 6)**, e l'**A.C. 3022 (art. 5)** dispongono che le scuole **possono adottare esclusivamente** libri di testo e materiali didattici corredati da autodichiarazione della casa editrice che attesti il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione P.O.L.I.T.E.

Sull'argomento, si veda *ante*.

Per l'**A.C. 1510** le disposizioni decorrono "dall'anno scolastico 2014/2015", mentre per l'**A.C. 3022** dall'anno scolastico 2016/2017.

L'**A.C. 2585 (art. 5)** dispone che le scuole adottano libri di testo e materiali didattici conformi alle condizioni fissate nel codice di autoregolamentazione P.O.L.I.T.E. e predisposti dalle case editrici che hanno espressamente dichiarato di conformarsi allo stesso.

L'**A.C. 2783 (art. 9)** stabilisce che, a decorrere "dall'a.s. 2015/2016", "**possono essere utilizzati**" - *si intenderebbe, anche in tal caso, esclusivamente* - libri di testo e materiali didattici che attestino il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione P.O.L.I.T.E, ma non prevede specifiche modalità di certificazione.

L'**A.C. 1944 (art. 4, co. 3)** dispone che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - di concerto con il Ministro per le pari opportunità e d'intesa con gli organi preposti alle politiche per le pari opportunità - **promuove l'adozione** nelle scuole di ogni ordine e grado di libri di testo conformi alle indicazioni contenute nel codice P.O.L.I.T.E e recanti la dichiarazione di adesione al medesimo codice.

Ulteriori disposizioni

L'**A.C. 2585 (art. 6)** dispone che le scuole - anche promuovendo l'adozione di una strategia condivisa, in collaborazione con le amministrazioni locali, i servizi socio-sanitari, gli altri soggetti del sistema di educazione e di formazione e i centri per l'impiego - inseriscono "la prospettiva di genere nel piano di percorsi e di servizi che accompagnano il minore e la minore, il giovane e la giovane, l'adulto e la adulta nelle diverse situazioni della vita e nello sviluppo del proprio progetto personale, educativo e professionale".

Occorrerebbe esplicitare meglio quest'ultima previsione.

Copertura finanziaria

L'**A.C. 1230 (art. 5)** prevede che agli **oneri** derivanti dall'attuazione della legge si provvede, "a decorrere dal primo periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della legge" incrementando, con la legge di stabilità, le dotazioni del **Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e gli interventi perequativi** (di cui

Libri di testo

Copertura finanziaria

alla [L. 440/1997](#)).

L'autorizzazione di spesa relativa al **Fondo** previsto dalla [L. 440/1997](#) - finalizzato, tra l'altro, alla realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione della seconda lingua comunitaria nella scuola media, all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico; alla formazione del personale della scuola, alla formazione post-secondaria non universitaria, a interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, a interventi perequativi finalizzati ad incrementare l'offerta formativa -, a decorrere dal 2013, è confluita nel **Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche** (di cui all'[art. 1, co. 601, della L. 296/2006](#)), in virtù delle disposizioni recate dall'[art. 7, co. 37, del D.L. 95/2012 \(L.135/2012\)](#).

Non ha più, pertanto, un'autonoma evidenza nel bilancio dello Stato.

Al riguardo, si osserva che la disposizione in esame non reca la quantificazione finanziaria degli oneri. Inoltre, per l'individuazione dell'anno di decorrenza degli oneri, si evidenzia la necessità di sostituire il riferimento al "primo periodo d'imposta" con il riferimento all'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.

L'**A.C. 1510 (art. 7)** dispone che la copertura degli oneri, quantificati in **€ 200 mln** "a decorrere dall'anno 2013", è operata **mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale** individuati dall'all. C-bis annesso al [D.L. 98/2011 \(L. 111/2011\)](#), con esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

Le relative **modalità tecniche attuative**, con riferimento ai singoli regimi interessati, sono definite con uno o più **regolamenti ministeriali** ([art. 17, co. 3, L. 400/1988](#)) – per la cui emanazione non si prevede un termine – adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Il riferimento all'all. C-bis del [D.L. 98/2011](#) è da intendersi superato.

Infatti, l'[art. 21, co. 11, lett. a\) della L. 196/2009](#) (legge di contabilità e finanza pubblica), con una previsione vigente fino al 31 dicembre 2015, ha stabilito che i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale sono indicati in apposito allegato alla [nota integrativa allo stato di previsione dell'entrata della legge di bilancio](#).

Si evidenzia, inoltre, che l'[art. 1, co. 3, lett. b\) del D.lgs. 160/2015](#) ha introdotto nel citato [art. 21 della L. 196/2009](#) il **co.11-bis**, con effetto **dal 1° gennaio 2016**. Tale disposizione prevede che in allegato allo stato di previsione dell'entrata deve essere predisposto un **rapporto annuale sulle spese fiscali**, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso.

L'**A.C. 3022 (art. 6)** prevede che agli oneri derivanti – *non quantificati* – si provvede mediante corrispondente **riduzione del fondo speciale di parte corrente** (bilancio triennale 2015-2017), allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MEF.

In base alla **tabella A** allegata alla L. di stabilità 2016-2018 ([L. 208/2015](#)), l'accantonamento relativo al MEF ammonta, per il 2016, a € 17,2 mln.

Relazioni allegata o richieste

Le proposte di legge sono corredate di relazione illustrativa.

Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con legge è necessario ove si dispone l'utilizzo di risorse del bilancio dello Stato, ovvero la riduzione di regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale individuati da norma primaria.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni contenute nelle proposte in esame possono essere ricondotte prevalentemente alla materia dell'**istruzione**.

La Costituzione riserva alla **competenza esclusiva** dello Stato le **norme generali** (art. 117, secondo comma, lett. n), e alla **competenza concorrente** tra Stato e regioni le **norme più specifiche, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale** (art. 117, terzo comma).

In materia di istruzione, la Corte Costituzionale, nella [sentenza 279/2005](#), pronunciandosi sulla legittimità costituzionale di numerose norme del [d.lgs. 59/2004](#), ha tracciato un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del quadro competenziale delineato dalla Costituzione.

In particolare, la Corte ha precisato che «le **norme generali in materia di istruzione** sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale». In tal senso, le norme generali si differenziano anche dai "principi fondamentali", i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose». In tale prospettiva, la Corte ha considerato espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato: l'indicazione delle finalità di ciascun ordine di scuola; la

determinazione dei livelli minimi di monte-ore di insegnamento validi per l'intero territorio nazionale; la scelta della tipologia contrattuale da utilizzare per gli incarichi di insegnamento facoltativo da affidare agli esperti e l'individuazione dei titoli richiesti ai medesimi esperti; la fissazione dell'età minima di accesso alle scuole; la definizione dei compiti e dell'impegno orario del personale docente, dipendente dallo Stato, nonché la definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità dei titoli professionali.

La Corte è tornata sull'argomento con la [sentenza 200/2009](#), concernente l'[art. 64 del D.L. 112/2008 \(L. 133/2008\)](#), nella quale ha individuato nei contenuti degli art. 33 e 34 Cost. la prima chiara definizione vincolante degli ambiti riconducibili al concetto di "norme generali sull'istruzione". Sul piano della legislazione ordinaria, la Corte ha fatto riferimento agli ambiti individuati dalla [L. 53/2003](#), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi proprio per la definizione delle "norme generali sull'istruzione" evidenziando, quindi, che ai sensi della stessa, rientrano in tale ambito, fra l'altro, la definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime, la valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, i principi della valutazione complessiva del sistema, i principi di formazione degli insegnanti. Inoltre, la Corte ha rilevato che in via interpretativa sono, in linea di principio, considerate norme generali sull'istruzione, fra le altre, quelle sull'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche e quelle sull'assetto degli organi collegiali.

Le politiche dell'Unione europea in materia di parità tra uomini e donne

(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

L'uguaglianza di genere nel diritto primario dell'UE

L'Unione europea si fonda su un insieme di valori, tra cui l'**uguaglianza**, e promuove la **parità tra uomini e donne** (articolo 2 e articolo 3, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea- TUE). Tali obiettivi sono altresì sanciti dall'articolo 21 della **Carta dei diritti fondamentali**.

Inoltre, l'articolo 8 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - TFUE attribuisce all'Unione il compito di **eliminare le ineguaglianze** e di **promuovere la parità tra uomini e donne** in tutte le sue attività (questo concetto è noto anche come *gender mainstreaming - integrazione della dimensione di genere*). Nella dichiarazione 19, allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona, l'Unione e gli Stati membri si sono, tra l'altro, impegnati a **lottare contro tutte le forme di violenza domestica** per prevenire e punire questi atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime.

Il principio della **parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro** è sancito dai Trattati europei sin dal 1957 (e, attualmente, dall'articolo 157 del TFUE). Inoltre, l'articolo 153 del TFUE consente all'UE di intervenire nell'ambito più ampio delle pari opportunità e della parità di trattamento nei settori dell'**impiego** e dell'**occupazione**. In tale contesto, l'articolo 157 del TFUE autorizza anche l'**azione positiva finalizzata all'emancipazione femminile**. L'articolo 19 del TFUE consente altresì l'adozione di provvedimenti legislativi per combattere **tutte le forme di discriminazione**, incluse quelle **fondate sul sesso**. La legislazione volta a contrastare la **tratta di esseri umani**, in particolare di donne e bambini, è stata adottata a norma degli articoli 79 e 83 del TFUE, e il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza finanzia, tra l'altro, le misure volte a **eradicare la violenza contro le donne** conformemente all'articolo 168 del TFUE.

L'uguaglianza di genere nel diritto derivato UE

Per quanto riguarda la legislazione dell'UE in materia di parità di genere si ricordano, tra le altre:

- la [direttiva 2004/113/UE](#), del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda **l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura**;
- la [direttiva 2006/54/UE](#) del 5 luglio 2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di **occupazione e impiego** (rifusione). Questa direttiva fornisce una definizione delle **nozioni di discriminazione diretta e indiretta**, di **molestie** e di **molestie sessuali**. Inoltre essa incoraggia i datori di lavoro ad adottare misure preventive per combattere le molestie sessuali, **aumenta le sanzioni per i casi di discriminazione** e prevede l'istituzione all'interno degli Stati membri di organismi incaricati di promuovere la parità di trattamento tra uomini e donne.

Con la *risoluzione del 24 maggio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore*, il Parlamento europeo ha chiesto la **revisione** delle disposizioni della direttiva che riguardano

la **parità di retribuzione**.

- la [direttiva 2010/18/UE](#), dell'8 marzo 2010 (come modificata alla fine del 2013), che attua l'accordo quadro riveduto in materia di **congedo parentale** concluso da BUSINESSSEUROPE, EAPME, CEEP e CES e abroga la [direttiva 96/34/UE](#);
- la [direttiva 2010/41/UE](#), del 7 luglio 2010, che stabilisce gli obiettivi relativi all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le **donne che esercitano un'attività autonoma**, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla **tutela della maternità**, e che abroga la [direttiva 86/613/UEE del Consiglio](#);
- la [direttiva 2011/36/UE](#), del 5 aprile 2011, concernente la **prevenzione** e la **repressione della tratta di esseri umani** e la **protezione delle vittime**. La disciplina, volta al ravvicinamento delle **sanzioni** per la tratta di esseri umani tra gli Stati membri e delle **misure di sostegno** per le vittime, invita, tra l'altro, gli Stati membri a valutare la possibilità di adottare misure affinché costituisca reato la **condotta di chi ricorre consapevolmente ai servizi**, oggetto di **sfruttamento**, prestati da una persona che è **vittima della tratta**, al fine di scoraggiare la domanda;
- la [direttiva 2011/99/UE](#), del 13 dicembre 2011, che istituisce l'**Ordine di protezione europeo** allo scopo di **proteggere una persona da atti di rilevanza penale** di un'altra persona tali da metterne in pericolo la vita, l'integrità fisica o psichica, la dignità, la libertà personale o l'integrità sessuale, e che **consente all'autorità competente di un altro Stato membro di continuare a proteggere la persona all'interno di tale altro Stato membro**. La direttiva è rafforzata dal regolamento (UE) n. 606/2013 del 12 giugno 2013 relativo al **riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile**, che garantisce che le misure di protezione civile siano **riconosciute in tutta l'UE**;
- la [direttiva 2012/29/UE](#), del 25 ottobre 2012, che stabilisce norme minime in materia di **diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato** e sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

Ultimi sviluppi in materia di uguaglianza di genere

Il Quadro finanziario pluriennale (QFP 2014-2020) e il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza

Nell'ambito del bilancio UE, il **programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza** finanzia progetti volti a raggiungere la **parità di genere** e porre fine alla **violenza contro le donne** (articolo 4). Insieme al **programma Giustizia** ([regolamento 2013/1382](#)), è stato dotato di **15.686 milioni di euro fino al 2020** (regolamento QFP 1311/2013) e consolida sei programmi del periodo di finanziamento 2007-2013, tra cui il **Programma Daphne III** ([decisione 779/2007](#)) ed entrambe le sezioni «**Anti-discriminazione e diversità**» e «**Uguaglianza di genere**» del **Programma per l'occupazione e la solidarietà sociale** (PROGRESS) (decisione 1672/2006/UE).

Il relativo allegato specifica che la **promozione dell'uguaglianza di genere** sarà finanziata **insieme ad altre misure antidiscriminatorie** nell'ambito del Gruppo 1, al quale viene assegnata una quota del **57 per cento dei finanziamenti**. La lotta alla **violenza contro le donne** è inclusa nel Gruppo 2, con il **43 per cento della dotazione finanziaria complessiva del programma**.

Per il 2016, alla linea di bilancio 33 02 02 (**Promuovere la non discriminazione e la parità**) sono stati assegnati **33.546.000 euro** in stanziamenti d'impegno e **23.000.000 euro** in stanziamenti di pagamento, con un aumento considerevole nei pagamenti rispetto al 2015. Inoltre sono stati assegnati ulteriori **25.306.000 euro** per contribuire, tra gli altri obiettivi, alla protezione delle donne contro tutte le **forme di violenza** e alla lotta contro tale violenza.

L' Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)

Nel dicembre 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno creato l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, con sede a Vilnius, in Lituania, con l'obiettivo generale di **sostenere e rafforzare la promozione della parità di genere**, ivi compresa l'**integrazione di genere in tutte le politiche** unionali e nazionali.

L'Istituto si prefigge altresì l'obiettivo di combattere le discriminazioni fondate sul sesso e di svolgere un'opera di **sensibilizzazione** sul tema della parità di genere, fornendo **assistenza tecnica** alle istituzioni europee mediante la **raccolta, l'analisi e la diffusione di dati e strumenti metodologici**.

La Carta per le donne e l'impegno strategico per la parità di genere 2016-2019

Il 5 marzo 2010 la Commissione ha adottato la [Carta delle donne](#) nell'ottica di migliorare la promozione dell'uguaglianza tra donne e uomini in Europa e in tutto il mondo.

Nel dicembre 2015 la Commissione ha pubblicato [l'impegno strategico per l'uguaglianza](#)

[di genere 2016-2019](#) al fine di monitorare e prorogare [la strategia della Commissione per l'uguaglianza tra uomini e donne \(2010-2015\)](#).

L'impegno strategico è incentrato sui seguenti cinque settori prioritari:

- [aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e pari indipendenza economica](#);
- [riduzione del divario di genere in materia di retribuzioni, salari e pensioni e, di conseguenza, lotta contro la povertà tra le donne](#);
- [promozione della parità tra donne e uomini nel processo decisionale](#);
- [lotta contro la violenza di genere e protezione e sostegno delle vittime](#);
- [promozione della parità di genere e dei diritti delle donne in tutto il mondo](#).

Piano d'azione sulla parità di genere 2016-2020

Il 26 ottobre 2015 il Consiglio ha adottato conclusioni relative al [Piano d'azione sulla parità di genere 2016-2020](#). Il Piano è basato sul documento congiunto dei servizi della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sul tema «Parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE (2016-2020)».

Nel nuovo Piano d'azione sulla parità di genere si sottolinea, tra l'altro, la necessità di realizzare pienamente il godimento, pieno e paritario, di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali da parte delle donne e delle ragazze e il conseguimento della loro emancipazione e della parità di genere.

Proposte normative all'esame dell'UE

È tuttora all'esame delle Istituzioni legislative europee la proposta di direttiva della Commissione, che fissa come obiettivo per il 2020 una **percentuale del 40% di amministratori senza incarichi esecutivi del sesso sottorappresentato**, approvata in prima lettura dal Parlamento europeo nel novembre 2013.

Sulla proposta il Consiglio non ha ancora adottato la propria posizione in prima lettura a causa dell'opposizione di un blocco nutrito di Paesi. Si segnala che, in tal senso, hanno sollevato rilievi sul rispetto del **principio di sussidiarietà** i Parlamenti nazionali di Danimarca, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito, e la Camera dei deputati della Repubblica ceca.

*Si segnala infine che nel 2008 la Commissione europea aveva presentato una proposta di riforma della [direttiva 92/85/UEE](#) concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Sulla proposta il Parlamento aveva approvato la propria posizione in prima lettura, sostenendo un **congedo di maternità pienamente retribuito di 20 settimane**. tuttavia, poiché non è stato raggiunto un accordo tra il Parlamento e il Consiglio sulla proposta della Commissione, la Commissione ha ritirato la proposta e l'ha sostituita con una [tabella di marcia](#) per l'iniziativa Nuovo inizio per affrontare le sfide dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata incontrate dalle famiglie che lavorano.*

Recente attività del Parlamento europeo – Le risoluzioni non legislative

Negli ultimi anni il Parlamento ha contribuito alla definizione generale delle politiche nel settore della parità di genere elaborando relazioni di iniziativa e richiamando l'attenzione delle altre Istituzioni su problemi specifici.

In particolare, ogni anno il Parlamento europeo approva una risoluzione che valuta i progressi compiuti verso il raggiungimento della parità tra donne e uomini

Tra le iniziative più recenti si ricordano :

- la [risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2015](#) sui **progressi** concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2013;
- la [risoluzione dell'8 marzo 2016](#) sull'integrazione della **dimensione di genere** nei lavori del Parlamento europeo (*mainstreaming*);
- la [risoluzione dell'8 marzo 2016](#) sulla situazione delle **donne rifugiate e richiedenti asilo nell'UE**.

Il Parlamento europeo si sta adoperando per l'integrazione della dimensione di genere nelle attività di tutte le sue Commissioni. A tal fine, sono state istituite **due reti sull'integrazione della dimensione di genere**, coordinate dalla commissione FEMM. La rete dei presidenti e vicepresidenti per la dimensione di genere riunisce deputati che sostengono l'introduzione di una dimensione di genere nel lavoro delle loro rispettive commissioni. Sono assistiti da una rete di amministratori incaricati dell'integrazione della dimensione di genere in ognuna delle segreterie di commissione. Il gruppo ad alto livello sull'uguaglianza di genere promuove la **formazione e la sensibilizzazione sull'integrazione della dimensione di genere** tra il personale del Parlamento europeo e dei gruppi politici.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L'art. 4 dell'A.C. 1510, l'art. 4, co. 2, dell'A.C. 1944, l'art. 4 dell'A.C. 2585 e l'art. 8 dell'A.C. 2783, l'art. 3, co. 1 e 3, e l'art. 7 dell'A.C. 2667 prevedono l'emanazione di decreti ministeriali.

L'art. 7 dell'A.C. 1510 prevede l'emanazione di uno più regolamenti ministeriali.

Per gli oggetti, si veda il par. *Contenuto*.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Le Commissioni riunite II e XII stanno esaminato le proposte di legge A.C. 1986 e abb., recanti disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del bullismo informatico.

Il 2 febbraio 2016 le Commissioni hanno deliberato di adottare come testo base l'[A.C. 3139](#), già approvato dal Senato, il cui art. 4 prevede l'adozione di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole. Le linee di orientamento includono, fra l'altro, la formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti.